

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 4 Del 30-03-21

OGGETTO: NUOVA IMU 2021 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	A		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, il quale ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Comunale Unica, ad eccezione della componente TARI, introducendo la nuova IMU che comprende le componenti IMU e TASI precedenti, con l'obiettivo di semplificare l'insieme delle tasse sugli immobili, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche;

RILEVATO che la nuova disciplina in materia di IMU è contenuta nell'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020, di seguito denominata anche “legge”, per i quali:

1. il presupposto dell'imposta rimane invariato rispetto al passato; l'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019, prevede che il presupposto impositivo è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c), del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. In tema di aree edificabili, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera a), per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale e, a decorrere dal 2020, si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
2. i soggetti passivi dell'imposta continuano ad essere i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
3. in riferimento all'abitazione principale di lusso:
 - *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”* (comma 748);
 - è confermata la detrazione di 200,00 euro, oltre che all'abitazione di lusso (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9) anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (comma 749);

4. l'aliquota di base per i terreni agricoli, invece, è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dal comma 753 della legge, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);
6. come disposto dai commi da 754 a 756, della legge: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*, con l'effetto che alla soppressione della TASI, abbia fatto seguito l'aumento dell'aliquota di base dell'IMU, che dallo 0,76% è passata allo 0,86%.
- In sostanza, l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di azzerarla del tutto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/08/2020, con la quale sono state approvate le aliquote IMU, a valere per l'anno di imposta 2020;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU da applicare per l'anno 2021 nei seguenti valori, che confermano le aliquote del 2020:

- A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- B- AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 10,60‰, precisando che ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993) e terreni agricoli esenti;
- C- ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTA 10,60‰;
- D- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: ALIQUOTA 1,00‰

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il DL Ristori (DL 41/2021), col quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per il triennio 2021.2023, è stato nuovamente prorogato al 30.04.2021;

VISTO l'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.*" (G.U. Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46);

DATO ATTO che la proposta sarà inviata per il consueto parere al Revisore dei conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 – comma 1 – lettera b), del d.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, resi ai sensi di legge;

CON 10 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI DETERMINARE ai sensi dell'articolo 1, comma 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le seguenti aliquote d'Imposta Municipale Propria (IMU), da applicare per l'anno 2021 (a conferma delle aliquote 2020):

A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

B- AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 10,60‰, precisando che ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993) e terreni agricoli esenti;

C- ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTA 10,60‰;

D- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: ALIQUOTA 1,00‰

3. DI CONFERMARE, anche per l'anno d'imposta 2021, la detrazione d'imposta di € 200,00 per l'abitazione principale e le pertinenze degli immobili classificati nelle Categorie catastali A1, A8 e A9.

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, per via telematica, ai sensi dell'articolo 15bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

5. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2021, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, la immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Li 16-04-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====

ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****
Provvedimento:
Note: *****

Esecutiva li 30-03-021

=====